

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 426

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura

(Parere ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 novembre 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 259/11

Roma, 19 novembre 2011

Caro Senatore

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni che mi riservo di trasmettere non appena saranno da me acquisiti.

Luigi Di Maio

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 28 della Legge Comunitaria 2009 ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 25 giugno 2010, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo.

La delega individua i seguenti principi e criteri direttivi: favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura; semplificare la normativa; armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura; individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare; prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Nell'ambito di tali principi, l'Amministrazione ha proceduto alla ricognizione della normativa nazionale vigente in materia, esaminandola alla luce della regolamentazione comunitaria ed ha individuato le principali linee di intervento per procedere all'intero riassetto della normativa di settore, con particolare riguardo alle definizioni delle attività professionali e non professionali di interesse, alla programmazione ed agli organi consultivi di settore, alla tutela delle risorse ittiche, alle misure di sostegno economiche ed al sistema sanzionatorio.

L'esame della materia complessa ed interdisciplinare che incide sulle attività del settore ittico, nonché sulla tutela dell'ecosistema acquatico, ha imposto all'Amministrazione di individuare gli ambiti di intervento prioritario.

In primo luogo, l'obiettivo prioritario è stato quello di colmare la lacuna normativa derivante dall'assenza, nell'attuale quadro normativo di riferimento, di sistematiche definizioni relative alle categorie di attività professionali e non professionali di interesse, anche tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1224/2009. Si è inoltre provveduto ad introdurre un'apposita disciplina dell'imprenditoria ittica giovanile al fine favorire l'accesso ai benefici economici di legge ed incentivare il ricambio generazionale nel settore ittico.

Un ulteriore ambito di intervento prioritario si è delineato in relazione al sistema sanzionatorio e di controllo previsto dal Reg. (CE) 1224/2009 per le infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) 1005/2008, in quanto tale sistema deve essere attuato a partire dal 1° gennaio 2012.

Quindi al fine di non incorrere in ipotesi di mancato rispetto del termine apposto dalla regolamentazione comunitaria per l'adozione delle misure ivi previste e scongiurare l'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea, si è proceduto alla definizione della disciplina completa del sistema sanzionatorio.

L'Amministrazione, dunque, nell'obiettivo di armonizzare la normativa vigente ha provveduto a far confluire in quest'unico testo le disposizioni inerenti il sistema sanzionatorio e dei controlli, già contenute nella L. 963/1965 ed in alcune disposizioni presenti nel D. Lgs. n. 153/2004 e nel D. Lgs. n. 154/2004, coordinandole con le disposizioni comunitarie.



In considerazione della breve scadenza prevista dal sopracitato art. 28 per l'attuazione della delega, l'Amministrazione ha disciplinato negli aspetti principali la parte generale facendo propria fin d'ora l'intenzione di emanare successivi decreti legislativi ai sensi di quanto previsto dal citato art. 28, comma 4, il quale prevede la possibilità di proporre entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo "disposizioni correttive ed integrative".

In tal modo potranno essere adottate ulteriori disposizioni, inerenti le misure di sostegno al settore e le misure tecniche di conservazione delle risorse, al fine di procedere al completo riordino della normativa di riferimento.

* * *

L'unito schema di articolato è composto da 28 articoli, ripartiti in tre Titoli corredati da un allegato, così come sotto indicato:

- Titolo I - Attività di pesca professionale, non commerciale e acquacoltura (artt. 2- 6);
- Titolo II - Sanzioni (artt. 7 - 24);
- Titolo III - Disposizioni finali (artt. 25- 28)
- Allegato I - Punti assegnati in caso di infrazioni gravi.

L'attività di predisposizione del decreto legislativo ha preso avvio dalla individuazione e specificazione delle finalità prefigurate dall'art. 28, Legge 4 giugno 2010, n. 96, intendendo raggiungere gli obiettivi ivi indicati e, segnatamente:

- favorire il ricambio generazionale (art. 5);
- semplificare la normativa in materia di pesca e acquacoltura (2, 3, 4, 24, 25);
- armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (art. 7 - 24);
- armonizzare la normativa inerente la pesca non professionale con le disposizioni comunitarie che la disciplinano (art. 6).

Nell'ottica di riassetto, riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, nell'ambito del Titolo I, sono state introdotte in maniera sistematica le definizioni di "pesca professionale" e "acquacoltura" (artt. 2 e 3) le quali costituiscono il punto di partenza della nuova formulazione di "imprenditore ittico" (art. 4).

In analogia con quanto previsto in altri settori ed in armonia con le disposizioni del Reg. (CE) n. 1224/2009, le attività di prima lavorazione dei prodotti del mare e la conservazione a bordo sono state direttamente ricomprese nella definizione di pesca professionale. Sono state definite, altresì, nell'ambito del medesimo articolo le attività connesse alla pesca professionale

È stata introdotta, inoltre, la definizione di acquacoltura anche questa accompagnata al comma 2 dalla previsione delle relative attività connesse.

Si è provveduto, inoltre, a disciplinare la figura dell'imprenditore ittico (art. 4) ricomprendendo in tale definizione anche l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura di cui al citato art. 3.

È stata introdotta, altresì, in analogia con quanto previsto in agricoltura, la definizione di "giovane imprenditore ittico", specificando in particolare i requisiti delle imprese ittiche giovanili in forma associata e societaria; ciò anche al fine di consentire l'individuazione dei soggetti che possono accedere alle misure previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

Nell'ambito di tale ultima disposizione, che ha esteso alle imprese giovanili del settore pesca l'accesso al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura istituito dall'art. 1, comma 1068, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), si è previsto di destinare il 20% delle risorse di tale Fondo esclusivamente al settore ittico.

Inoltre, si è previsto di attribuire all'Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui all'art. 8 della L. 15 dicembre 1998, n. 441, la competenza in materia di strategie della pesca per la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e di integrarne la composizione con rappresentanti del settore.

È stata estesa la rappresentanza nel suddetto Osservatorio anche alle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionali.

Sempre nell'ambito del Titolo I, nell'ottica di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e, di conseguenza, al fine di perseguire gli obiettivi posti dalla delega, è stata individuata la definizione di pesca non professionale come quell'attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.

Per quanto concerne i fini ricreativi, turistici e sportivi, la definizione è stata ripresa da quella contenuta nell'art. 4 del Reg. (CE) 1224/2009 e nel Reg. (CE) 199/2008.

In tale articolo è stata ripresa, altresì, la definizione di pesca scientifica di cui all'art. 7 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 che è stato contestualmente abrogato.

Inoltre, si è provveduto a rinviare ad una successiva decretazione ministeriale per le disposizioni di dettaglio, al fine di assicurare che la disciplina della materia sia definita con uno strumento che realizzi puntuale rispondenza alle situazioni concrete.

Con riferimento alla pesca subacquea, è stato rilevato che l'art. 26 della L. n. 963 del 1965 prevede una sanzione per la cessione e l'affidamento di un fucile subacqueo a un minore di anni sedici, in assenza di una correlata fattispecie di infrazione. Si è pertanto colmata la lacuna con l'introduzione del testo di cui al comma 5 dell'art. 6.

Il Titolo II dell'articolato è dedicato alla disciplina del sistema sanzionatorio che intende contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adeguando l'intero sistema alle nuove disposizioni introdotte con Reg. (CE) 1005/2008 e Reg. (CE) 1224/2009, che l'Amministrazione ha provveduto a recepire e sistematizzare nell'ambito del nuovo articolato.

In particolare, ai fini di una razionalizzazione ed armonizzazione della normativa vigente, si sono fatte confluire in un due distinte norme le definizioni dei comportamenti che in ambito nazionale e comunitario costituiscono rispettivamente "contravvenzioni" (art. 7) ed "illeciti amministrativi" (art. 10), individuando, tra questi, le fattispecie che sono considerate "infrazioni gravi" in conformità ai regolamenti comunitari (art. 14, comma 2).

Inoltre, con riferimento alla previsione di pene per le contravvenzioni e sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi, principali ed accessorie, in applicazione del Reg. (CE) 1005/2008 (che disciplina le sanzioni "gravi"), sono state raddoppiate le misure attualmente previste dalla normativa nazionale, adeguando l'intensità della sanzione irrogata a quella prevista dalla norma comunitaria in un'ottica di perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

In conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) 1224/2009 si è reso necessario recepire con una norma nazionale di rango primario il sistema di punti per infrazioni gravi per la licenza di pesca, rinviando, a fini di semplificazione, a successiva decretazione ministeriale la previsione dei termini, delle modalità e delle procedure applicative.

Inoltre, è stata data attuazione alla disposizione di cui all'art. 92 paragrafo 6 del Reg. CE 1224/2009, in base alla quale "Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti in base al quale al comandante di una nave che abbia gravemente violato le norme della politica comune della pesca è assegnato il numero adeguato di punti".

A tal fine, è stato predisposto un sistema di punti anche per il comandante della nave, identificando nelle infrazioni "gravi" previste dalla regolamentazione comunitaria le fattispecie di violazione alle norme della politica comune della pesca per le quali è stato predisposto il relativo sistema di punti. Tale sistema comporta tra l'altro la sospensione dell'esercizio delle funzioni di comando fino ad un massimo di due mesi.

Si segnala, inoltre, che il Titolo III, nell'ottica di perseguire l'obiettivo di semplificazione prefissato dalla legge delega, opera una semplificazione procedurale rinviando ad una successiva decretazione ministeriale l'adozione delle norme attuative di natura regolamentare, delineando così un sistema più snello e lineare.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96”

Referente: Dott.ssa Paola Tucciarone - Ufficio Legislativo

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L’art. 28 legge 4 giugno 2010, n. 96 reca “*Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*”. Ai sensi di tale norma, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, per dare corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Attualmente le norme che regolano il settore sono: D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 (recante “*Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38*”), nonché dall’analisi delle disposizioni vigenti contenute nei seguenti testi normativi: D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153 (“*Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima*”), D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 (“*Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*”), D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100 (“*Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38*”), L. 5 febbraio 1992, n. 102 (“*Norme concernenti l’attività di acquacoltura*”), il D.P.R. n. 1639/1968 e L. 14 luglio 1965, n. 963 negli articoli ancora in vigore (“*Disciplina della pesca marittima*”).

L’intervento regolatorio è volto a creare un sistema che, in linea con gli obiettivi della delega, armonizzi e semplifichi l’attuale disciplina di settore. E’ prevista, infatti, l’abrogazione delle disposizioni della vigente normativa che con il presente intervento vengono riformulate. A fronte

del riordino e dell'innovazione del sistema sanzionatorio, è prevista, tra l'altro, l'intera abrogazione della legge n. 963/1965.

L'intervento regolatorio mira a dare attuazione agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, alle previsioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché, alle disposizioni del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio in esame mira a fare fronte alle criticità di un assetto normativo nazionale disorganico, frutto di interventi a volte frammentari, su cui ha inciso fortemente l'impatto della continua regolamentazione comunitaria.

Con riferimento all'assetto del quadro normativo nazionale occorre rilevare, da un lato, la lacuna derivante dall'assenza di sistematiche definizioni relative alle categorie di attività professionali e non professionali di interesse, dall'altro i notevoli problemi interpretativi ed applicativi derivanti dalla formulazione delle attuali definizioni di imprenditore ittico, acquacoltura e attività connesse alla pesca ed all'acquacoltura, contenute negli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 226/2001.

La disorganicità delle citate definizioni comporta **difficoltà applicative nell'individuazione dei soggetti destinatari delle misure** di intervento dell'Amministrazione a sostegno del settore ittico.

In tale contesto, particolari criticità risultano essere connesse anche **all'assenza di una definizione di giovane imprenditore ittico.**

A tal proposito, deve rilevarsi, infatti, che l'art. 2, comma 120 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha esteso alle imprese giovanili del settore pesca l'accesso al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura istituito dall'art. 1, comma 1068, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Tuttavia, mentre per quanto concerne il settore dell'agricoltura l'art. 3 D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha fornito una definizione dettagliata dei requisiti delle imprese agricole giovanili, una tale previsione non sussiste nel settore della pesca.

Tale lacuna normativa rende particolarmente problematica **l'individuazione dei soggetti che possono accedere ai benefici** previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).



A ciò devono aggiungersi anche le difficoltà connesse all'individuazione della quota delle risorse del Fondo da attribuire rispettivamente ai giovani imprenditori ittici ed ai giovani imprenditori agricoli, non essendo in alcun modo determinata la misura spettante a ciascuna categoria.

Con riferimento alla lotta contro la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata (INN), una particolare criticità riscontrata nel sistema, riguarda, inoltre, l'assenza di una disciplina efficacemente dissuasiva, sottolineata dalla stessa Commissione europea (procedura di infrazione n. 1992/5006) che, con riferimento alla detenzione a bordo di reti da posta derivante, ha sollecitato lo Stato italiano ad adeguare il sistema sanzionatorio alla normativa comunitaria.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Con riferimento all'attuale situazione socio economica del settore della pesca, si evidenzia che il fatturato derivante dall'attività di pesca è diminuito del 30% nel periodo 2000-2010, mentre quello derivante dall'attività di acquacoltura è diminuito, nello stesso arco temporale, del 5%. Nel 2010, il deficit della bilancia commerciale del settore ittico è peggiorato rispetto all'anno precedente: in quantità, il disavanzo è pari a oltre 800 mila tonnellate, equivalente a circa 3.500 milioni di euro (dati Istat).

La grave crisi del settore della pesca è dovuta sia al progressivo impoverimento delle risorse ittiche, sia all'aumento dei costi di produzione e del gasolio, in particolare, all'aumento delle importazioni a fronte della stazionarietà delle esportazioni, nonché, alla complessità del ricambio generazionale dovuta alle peculiarità del settore.

La Commissione europea, come è noto, ha assegnato priorità assoluta al recupero degli stock ittici entro il 2015, imponendo una drastica diminuzione dello sforzo di pesca. Ciò ha determinato una serie di implicazioni gestionali, la gran parte delle quali si concentra nella riduzione della capacità di pesca della flotta.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'intervento regolatorio, in coerenza con l'art. 28 della legge delega 4 giugno 2010, n. 96 mira a raggiungere gli obiettivi ivi indicati e, segnatamente:

- *semplificare la normativa in materia di pesca e acquacoltura (artt. 2, 3, 4, 24, 25);*
- *favorire il ricambio generazionale nel settore della pesca (art. 5);*



- *armonizzare la normativa inerente la pesca non professionale con le disposizioni comunitarie che la disciplinano* (art. 6);
- *armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata* (art. 7 – 24).

Si osserva, in primo luogo, che l'evoluzione socio economica del settore è orientata nel senso di una valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa ittica, anche al fine di trarre ulteriori fonti di reddito nell'ambito di un settore che, come sopra illustrato, risente più di altri della crisi in atto. L'intervento regolatorio in questione, nell'ottica di **incentivare la multifunzionalità delle imprese** di pesca in coerenza con gli obiettivi della delega, mutua la definizione comunitaria di attività di pesca professionale ed inserisce nell'attività principale, tra l'altro, anche le attività di conservazione e trasformazione a bordo.

Un ulteriore strumento di incentivazione del settore è costituito dalle **misure economiche volte a favorire il ricambio generazionale**.

Al tal fine, è stata introdotta, in analogia con quanto previsto in agricoltura, la **definizione di "giovane imprenditore ittico"**, specificando in particolare i requisiti delle imprese ittiche giovanili in forma associata e societaria; ciò anche al fine di consentire l'individuazione dei soggetti che possono accedere alle misure previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). In particolare è stato previsto di assicurare ai giovani imprenditori del comparto ittico, una quota pari al 20% delle risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, di cui alla predetta legge. Annualmente verranno emanati bandi per l'erogazione di contributi a favore di giovani imprenditori della pesca che forniranno un utile indicatore per monitorare di anno in anno il numero di imprese ittiche giovanili che presenteranno domanda per la concessione dei contributi consentendo di verificarne l'incremento.

Inoltre, in linea con gli obiettivi posti dalla delega, è stata individuata la definizione di "*pesca non professionale*", rinviando ad una successiva decretazione ministeriale per la definizione delle modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici, sportivi, al fine di assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca, **a tutela degli operatori del settore dai rischi economici connessi ad un esercizio abusivo della pesca non professionale**. Al riguardo, è stato recentemente avviato un censimento dei pescatori sportivi (che risultano oltre 764.000) che costituisce il dato di partenza per verificare la consistenza del settore, al fine di adeguare la successiva disciplina regolamentare e **monitorare** che l'attività di pesca non professionale venga svolta nel rispetto della normativa di riferimento.



Per quanto attiene alla lotta contro la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata, con particolare riferimento alle infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) 1005/2008, la proposta normativa istituisce, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1224/2009 e dal relativo Regolamento attuativo n. 404/2011, un apposito sistema sanzionatorio e di controllo.

È stato, altresì, istituito il sistema di licenza a punti per il titolare della licenza di pesca in relazione alle infrazioni gravi commesse, con parallelo sistema di punti per il comandante di una nave che abbia gravemente violato le norme della politica comune della pesca.

A tal proposito sono state introdotte apposite sanzioni, tra le quali, nei casi più gravi, la revoca definitiva della licenza di pesca.

L'Amministrazione si avvale del Corpo delle Capitanerie di Porto quale Centro di controllo nazionale della pesca. I controlli effettuati ai sensi del presente intervento regolatorio, riscontrabili attraverso i verbali delle attività effettuate dagli addetti delle Capitanerie, consentiranno di monitorare dal momento dell'entrata in vigore l'efficacia del sistema sanzionatorio.

Gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento degli obiettivi sono, quindi, rinvenibili, per quanto attiene al sistema sanzionatorio, nel numero di verbali di sanzioni riscontrate e di punti applicati nell'esercizio delle attività di accertamento svolte dalle forze deputate all'attività di controllo nel comparto.

In merito alle innovazioni nelle definizioni delle attività di settore, ed in particolare dell'imprenditoria giovanile, l'indicatore di riferimento può essere ravvisato nel numero di istanze per l'accesso ai contributi al fine di rilevare l'incremento dei giovani imprenditori del comparto.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

L'intervento regolatorio si rivolge agli operatori della filiera ittica andando ad incidere esclusivamente sulle attività del settore ittico.

In particolare si individuano le seguenti categorie di destinatari:

- **Soggetti pubblici:** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero della giustizia; Ministero dell'economia e delle finanze; Capitanerie di porto;
- **Soggetti privati diretti:** operatori della filiera ittica (ad esempio: imprese di pesca e di acquacoltura, comandanti delle unità da pesca, operatori della pesca non professionale, associazioni nazionali di categoria, organizzazioni sindacali di settore). In particolare,



l'ultimo check-up sul settore ittico in Italia nel 2010 condotto dall'ISMEA ha segnalato l'esistenza di 14.000 unità da pesca e di 60.000 occupati nel settore.

- **Soggetti privati indiretti:** consumatori.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'attività di consultazione si è svolta inizialmente attraverso gruppi di lavoro costituiti in seno alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con il compito di procedere alla ricognizione ed alla revisione della normativa esistente per ciascuna area, con eventuali proposte di modifica e/o integrazione, avvalendosi di esperti del settore. Le attività di tali gruppi di lavoro sono state seguite da apposito Gruppo di coordinamento, costituito da dirigenti dell'Amministrazione e docenti universitari esperti del settore.

Conclusa la prima fase, sono stati analizzati i contributi e le proposte dei predetti gruppi di lavoro ed in considerazione della vastità dell'intervento e dalla necessità di effettuare una previa consultazione con Associazioni di settore ed Organizzazioni sindacali di categoria in relazione ad interventi profondamente innovativi della disciplina di settore.

Pertanto, si è provveduto a sottoporre all'esame del tavolo tecnico, costituito da **rappresentati delle associazioni di settore e sindacati di categoria**, l'intervento normativo recante la disciplina dei suddetti ambiti prioritari. Nel corso di appositi incontri di confronto sono stati analizzati gli articoli proposti, che sono stati riformulati alla luce delle proposte emendative.

In particolare, con riferimento alle definizioni, le associazioni hanno chiesto di mantenere alcune disposizioni presenti nell'attuale assetto normativo, ritenute particolarmente importanti per il settore, come ad esempio, l'equiparazione tra imprenditore ittico ed imprenditore agricolo. Con riferimento al Fondo per l'imprenditorialità giovanile la riserva del 20% a favore del settore ittico è stata proposta proprio dalle Associazioni.

Al tavolo tecnico che ha approvato l'intervento regolatorio in esame sono state convocate le seguenti associazioni di settore:

- AGCI Pesca
- Federpesca
- Federcoopesca
- Legapesca
- Marinerie d'Italia
- ANAPI Pesca



- UNCI Pesca
- UNICOO Pesca
- IMPRESAPESCA
- API
- Osservatorio Nazionale della Pesca

Hanno partecipato, altresì, al tavolo tecnico i seguenti sindacati di categoria:

- FLAI - CGIL
- FAI - CISL
- UILA - UIL
- UGL

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'intervento normativo costituisce il necessario adempimento da parte dell'Amministrazione, di quanto stabilito dall'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ed è finalizzato al recepimento del Reg. (CE) 1005/2008 e del Reg. (CE) 1224/2009.

L'"opzione zero", oltre a comportare il mancato rispetto del termine apposto dalla regolamentazione comunitaria sopracitata (1 gennaio 2012) per l'attuazione delle misure ivi previste e, dunque, l'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea, non potrebbe eliminare le criticità dell'assetto normativo nazionale evidenziate alla Sezione 1, che solo un intervento legislativo può essere in grado di risolvere.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Nel corso delle consultazioni e dei Tavoli di lavoro che si sono svolti, come descritti alla Sezione 2, l'Amministrazione ha preso in considerazione e valutato anche le proposte pervenute dalle associazioni di settore e dai sindacati di categoria.

In particolare, con riferimento alle definizioni delle attività del settore, le Associazioni, hanno proposto una definizione di imprenditore ittico che raccoglie in un'unica definizione chi svolge attività di pesca o attività connesse, sul solo presupposto del possesso della licenza di pesca, nonché chi svolge acquacoltura marittima, con parallela modifica dell'art. 2135 cod. civ.



Le Associazioni, inoltre, hanno proposto di introdurre una disposizione volta a disciplinare i rapporti di lavoro all'interno della famiglia dell'imprenditore ittico. La disposizione proposta, in analogia con quanto previsto in agricoltura, era volta a garantire che le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, senza corresponsione di compensi, (salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori) non costituissero in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. L'Amministrazione ha ritenuto, tuttavia, che la proposta delle Associazioni sia inerente una materia che esula dalla competenza di questo Ministero e non fosse direttamente attinente ai criteri indicati dalla delega.

Con riferimento all'istituzione del sistema sanzionatorio e di controllo previsto dal Reg. (CE) 1224/2009, le Associazioni hanno proposto di mitigare l'entità delle sanzioni applicate per le infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) 1005/2008.

Infine, con riferimento alla pesca subacquea, le Associazioni hanno proposto di innalzare da anni 16 ad anni 18 il limite di età previsto per l'esercizio della stessa.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento regolatorio è conforme ai criteri stringenti imposti dalla delega a cui si dà attuazione. Nella fase ascendente dei due Regolamenti CE a cui si dà attuazione, sono stati adottati dei metodi di analisi i quali hanno verificato, in sede europea, la positività dell'introduzione delle nuove norme per i mercati nazionali.

Inoltre, attraverso un'analisi di costi-benefici, si è giunti alla conclusione che l'inasprimento delle sanzioni - per renderle di intensità equivalente a quella prevista dalla normativa comunitaria - e l'introduzione del sistema della licenza a punti, **incentiverà l'esercizio responsabile della pesca**, con effetti positivi per la tutela dell'ecosistema acquatico.

Si evidenzia, infine, che l'aderenza del sistema sanzionatorio alle previsioni comunitarie e la maggiore chiarezza della normativa e delle fattispecie sanzionate consentirà una maggiore trasparenza, linearità e oggettività nell'esercizio delle attività ispettive e di controllo svolte dagli organi deputati alla vigilanza, dal quale si prevedono minor dispendio di costi e risorse e maggiore efficienza, anche nell'ottica del risparmio delle spese di giustizia, per il minor numero di ricorsi che verranno proposti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.



All'esito dell'elaborazione effettuata, anche alla luce delle risultanze emerse nell'ambito di incontri con i soggetti rappresentativi del settore e di confronti nelle sedi istituzionali, per la redazione di un articolato unitario e coerente, si è valutato che l'intervento non presenta svantaggi per i destinatari pubblici, privati e indiretti.

Quanto ai vantaggi dell'intervento regolatorio si ritiene siano i seguenti:

- a) **attuazione tempestiva delle disposizioni comunitarie** volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la **pesca illegale non dichiarata e non regolamentata**, anche con particolare riferimento all'impiego di reti da posta derivante, come sollecitato dalla Commissione europea;
- b) introduzione di un **sistema sanzionatorio compiuto e coerente**, in linea con le radicali innovazioni delineate in sede europea e più incisivo anche in relazione alla quantificazione delle sanzioni, per rendere effettivamente efficace il sistema di contrasto alla pesca illegale;
- c) introduzione di una **disciplina organica e razionale della materia**, a partire dalla chiarificazione definitoria delle attività professionali e non professionali di interesse;
- d) **ricambio generazionale nel settore della pesca**, attraverso la destinazione permanente di una percentuale delle risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, al settore ittico, nonché attraverso l'estensione della rappresentanza nell'Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura alle Associazioni nazionali delle imprese della pesca e dell'acquacoltura e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto:

L'intervento regolatorio, anche in relazione alla possibilità di procedere con ulteriori disposizioni correttive ed integrative entro due anni dall'entrata in vigore, costituisce l'opzione migliore al fine di assicurare gli obiettivi di riordino, semplificazione, armonizzazione con le disposizioni comunitarie e incentivazione del settore ittico.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Nell'ambito del sistema di licenza di pesca a punti l'intervento regolatorio prevede che la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura informi il titolare della licenza della cancellazione dei punti e del numero di punti eventualmente rimanenti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

E' stata svolta una comparazione tra le proposte emerse dalle consultazioni e le scelte ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.

Sono state esaminate e comparate le seguenti opzioni:



- a) proposta di un'unica definizione di imprenditore ittico chi svolge attività di pesca o attività connesse, sul solo presupposto del possesso della licenza di pesca, nonché chi svolge acquacoltura marittima, con parallela modifica dell'art. 2135 cod. civ.; l'Amministrazione ha ritenuto che questa proposta di uniformazione non sia funzionale al sistema, non tenendo in considerazione le peculiarità di ciascuna attività. In particolare, l'Amministrazione ha rilevato che l'acquacoltura è ricompresa a tutti gli effetti tra le attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ., e che pertanto esula dall'ambito di applicazione della delega una modifica del codice civile nella parte in cui disciplina le attività agricole. Tuttavia, in considerazione del fatto che le caratteristiche dell'acquacoltura sono per alcuni aspetti assimilabili a quelle dell'attività di pesca ed inoltre la normativa nazionale e comunitaria di riferimento associa per alcuni profili la disciplina delle due attività, nell'intervento regolatorio, facendo salva la disciplina dell'art. 2135 cod. civ., si considera l'acquacoltore un imprenditore ittico per le finalità di cui al medesimo intervento regolatorio.
- b) limitare l'entità delle sanzioni applicate per le infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) 1005/2008: l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 44 del Reg. 1005/2008 che disciplina le sanzioni gravi, ha ritenuto necessario prevedere l'incremento delle pene attualmente previste dalla normativa nazionale al fine di rendere la sanzioni irrogate di intensità equivalente a quella prevista dalla norma comunitaria;
- c) innalzamento da anni 16 ad anni 18 il limite di età previsto per l'esercizio della pesca subacquea: l'Amministrazione, tuttavia, non ha ritenuto funzionale al contesto sociale relativo a tale attività l'introduzione di tale modifica. Si segnala, infatti, che il limite dei 16 anni non solo è consolidato nel nostro ordinamento (tale limite era presente sin dalla prima formulazione della L. 963/1965), ma è anche allineato con quello degli altri Paesi Europei. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di innalzare tale limite dal momento che non risultano, tra l'altro, dati relativi ad incidenti verificatisi a causa dell'utilizzo del fucile da parte di minori degli anni 18.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione ha valutato che l'intervento regolatorio **non produrrà ulteriori costi** a carico della Pubblica Amministrazione. Anche la previsione relativa al Registro nazionale delle infrazioni, andrà ad implementare, infatti, un sistema già esistente, che sarà comunque finanziato dai fondi comunitari di cui al Reg. (CE) n. 861/2006, sulla base di un progetto già approvato dalla Commissione europea. Inoltre il sistema sanzionatorio, sarà eseguito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, coordina le attività di controllo, avvalendosi del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca, nonché tutte le forze deputate all'attività di controllo nel settore



della pesca con le risorse umane già deputate ai controlli. Inoltre, una maggiore chiarezza e semplificazione della normativa renderà più agevole ed efficace il lavoro svolto dalle forze responsabili dell'attuazione. Per quanto riguarda le parti private, le stesse nel corso delle consultazioni, non hanno sollevato problematiche scaturenti dall'introduzione delle nuove norme.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico, al contrario prevede l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare il corretto funzionamento del mercato, eliminando gli effetti distorsivi connessi all'esercizio abusivo della attività di pesca.

Si segnala, infatti, che la flotta da pesca italiana insiste preminentemente sul Mar Mediterraneo, nel quale pescano anche unità extra europee non soggette agli stringenti vincoli comunitari per cui possono pescare specie ittiche vietate e senza limiti quantitativi. Tale situazione determina una distorsione della concorrenza nel mercato internazionale con connesse difficoltà a mantenere un adeguato livello di reddito per le imprese ittiche italiane.

Al fine di superare la suddetta situazione di svantaggio, gli operatori del settore tendono ad uniformarsi al comportamento degli operatori degli stati transfrontalieri in relazione alle quote ed alle specie oggetto di cattura, con inevitabili ricadute in ordine alla commissione di infrazioni alle norme comunitarie.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'attuazione dell'intervento è rinviata, per gli aspetti non immediatamente applicativi, ad una successiva decretazione ministeriale, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quanto attiene al profilo dell'attuazione del sistema sanzionatorio, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, coordina le attività di controllo, avvalendosi del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. La suddetta Direzione si avvale altresì del personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, della Guardia di finanza, dei Carabinieri, degli



Agenti di pubblica sicurezza (in cui si ricomprendono tutte le forze di polizia operanti aventi competenza generale, quali Guardia forestale e Polizia di Stato), degli agenti giurati.

Infine, il Capo del Compartimento marittimo costituisce l'autorità competente a ricevere i rapporti ai sensi dell'art. 17 L. 689/1981 e ss.mm. ii.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

E' prevista la massima divulgazione dell'intervento regolatorio attraverso la diffusione mediante il sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono allo studio iniziative volte alla realizzazione di incontri tematici per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione, nell'ambito del lavoro di preparazione degli ulteriori provvedimenti integrativi e correttivi, provvederà, in stretta connessione con le parti sociali e gli operatori del settore pesca e acquacoltura, a monitorare e guidare la fase attuativa del decreto legislativo in proposizione.

Il monitoraggio dell'intervento regolatorio, in particolare sanzionatorio, sarà assicurato attraverso il Corpo delle Capitanerie di Porto, anche con particolare riferimento al sistema di punti per infrazioni gravi, le cui modalità di applicazione saranno definite con successiva decretazione ministeriale.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettuerà la VIR con cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- grado di soddisfacimento da parte degli operatori rispetto alla semplificazione e chiarificazione della normativa, al fine di verificare gli effetti positivi dovuti all'introduzione delle nuove figure professionali;
- effettività delle sanzioni con conseguente abbassamento delle violazioni, di cui è urgente assicurare l'osservanza per assicurare la conformità dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione saranno definiti con successivi decreti e regolamenti attuativi.

In particolare, si evidenzia che il comma 4 dell'art. 28 L. 96/2010, che ha conferito al Governo la delega in questione, prevede la possibilità di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore



di questo primo intervento normativo, ulteriori disposizioni integrative e correttive per il pieno raggiungimento delle finalità della delega stessa.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero politiche agricole, alimentari e forestali

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96".

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Nell'obiettivo di armonizzare la normativa vigente, il decreto provvede a far confluire in un unico testo le disposizioni inerenti il sistema sanzionatorio e dei controlli, già contenute nella L. 963/1965 ed in alcune disposizioni presenti nel D. Lgs. n. 153/2004 e nel D. Lgs. n. 154/2004, coordinandole con le disposizioni comunitarie, al fine di dare corretta e completa attuazione agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché dal Reg. (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Il provvedimento in questione intende dare attuazione all'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) che delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura.

In particolare, lo schema di decreto proposto mira a raggiungere gli obiettivi indicati nella medesima delega e, segnatamente:

- favorire il ricambio generazionale nel settore della pesca (art. 5);
- semplificare la normativa in materia di pesca e acquacoltura (2, 3, 4, 24, 25);
- armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (art. 7 - 24);
- armonizzare la normativa inerente la pesca non professionale con le disposizioni comunitarie che la disciplinano (art. 6).



2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il decreto in questione è stato impostato prendendo le mosse dall'attuale formulazione delle norme contenute nel D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 (recante "*Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38*"), nonché dall'analisi delle disposizioni vigenti contenute nei seguenti testi normativi: D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153 ("*Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima*"), D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 ("*Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*"), D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100 ("*Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38*"), L. 5 febbraio 1992, n. 102 ("*Norme concernenti l'attività di acquacoltura*"), il DPR e L. 14 luglio 1965, n. 963 negli articoli ancora in vigore ("*Disciplina della pesca marittima*").

Si tratta di una materia che si è stratificata nel corso degli anni, frammentandosi in diverse fonti normative e sulla quale, ai sensi della delega sopra richiamata, appare necessario intervenire in un'ottica di semplificazione, armonizzazione, aggiornamento.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Nel Titolo I - "Attività di pesca e acquacoltura". l'intervento normativo in esame propone le definizioni delle categorie di attività professionali e non professionali di interesse. Risulta in tal modo innovato il quadro disorganico attuale, in cui tali definizioni, frutto di interventi frammentari susseguitisi nel tempo, risultano collocate in diversi atti normativi (art. 1 L. n. 102/1992; artt. 2 e 3 del D. Lgs n. 226/2001 e successive modificazioni; art. 7 del D.P.R. n. 1639/1968).

Al fine di dare corretta e completa attuazione alle norme comunitarie e armonizzare in un unico testo normativo le disposizioni inerenti il sistema sanzionatorio, il Titolo II - "Sanzioni" reca una disciplina organica della materia sanzionatoria nell'ambito della pesca e dell'acquacoltura, raccogliendo le disposizioni ancora vigenti della la L. 963/1965 (artt. 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32), nonché gli artt. 6, 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 153/2004, innovandoli in conformità alle disposizioni comunitarie. In particolare sono state introdotte ulteriori fattispecie di illeciti amministrativi, si è provveduto ad adeguare alle indicazioni europee l'entità delle pene per le contravvenzioni e delle sanzioni amministrative e si è introdotto il sistema di licenza a punti ed il sistema di punti per il comandante.

Nel Titolo III - "Disposizioni finali", a fini di semplificazione, si è proposto di modificare il comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 153/2004, per snellire il procedimento di emanazione delle norme



attuative relativi alle seguenti materie: gestione del registro dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca, qualifiche professionali, titoli e altri requisiti del personale marittimo.

Con l'art. 27 – Abrogazioni, si è disposta l'espressa abrogazione degli articoli sopra richiamati presenti negli attuali atti normativi, ripresi e modificati nell'atto normativo proposto.

Viene, infine, sancita la permanenza in vigore del DPR n. 1639/1968.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni del decreto in commento sono in armonia con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto in commento è compatibile con il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definito all'art. 117 della Costituzione ed in ossequio al principio di leale collaborazione è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Come anche sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 213/2006), sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali per gli aspetti dell'attività di pesca che atteso il loro carattere unitario esigono una regolamentazione uniforme, cui il legislatore regionale deve attenersi nel dettare la disciplina di dettaglio. In particolare, sussiste la competenza statale per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, l'ordine pubblico e la sicurezza, la tutela e le sicurezza del lavoro, la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni del presente decreto, adottate in attuazione di un'espressa delega al Governo e recanti norme definitorie e norme sanzionatorie, non violano i principi di cui all'art. 118 Cost., primo comma. Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per gli Enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

A fini di semplificazione, il decreto che si propone, rinvia ad una successiva decretazione ministeriale per l'adozione delle norme attuative di natura regolamentare, delineando un sistema più snello rispetto alla formulazione dell'art. 10 del D.Lgs. 153/2004.



8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nel disegno di legge comunitaria 2010 (ancora all'esame del Parlamento) è stata proposta una disposizione sanzionatoria per la detenzione a bordo di reti da posta derivante, analoga a quella inserita all'art. 10, comma 6 del presente decreto.

L'adozione di tale norma si rende necessaria alla luce della procedura di infrazione n. 1992/5006 inerente la specifica questione del controllo delle misure tecniche comunitarie relative all'utilizzo delle reti da posta derivanti.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Attualmente non risultano essere in corso giudizi di costituzionalità vertenti su materie oggetto della presente schema di decreto.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto che si propone risulta pienamente in linea con l'ordinamento comunitario dal momento che intende corretta e completa attuazione agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché dal Reg. (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che devono essere applicate a decorrere dal 1 gennaio 2012.

La finalità della politica comune della pesca è garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. Poiché il successo della politica comune della pesca dipende dall'attuazione di un regime di controllo efficace, con il suddetto regolamento, cui la presente proposta normativa dà attuazione, è stato istituito un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato. Il medesimo regolamento indica le competenze degli Stati membri in materia, con particolare riguardo all'adozione di misure adeguate per il sistema di controllo.



La presente proposta normativa, in linea con le indicazioni comunitarie, individua l'autorità nazionale competente che coordina le attività di controllo nazionali e definisce le misure attuative degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 404/2011 attuativo del sopra citato Reg. (CE) 1224/2009.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

E' pendente la procedura n. 1992/5006 inerente la specifica questione del controllo delle misure tecniche comunitarie relative all'utilizzo delle reti da posta derivanti.

Nell'ambito di tale procedura la Commissione ha sollecitato lo Stato italiano ad adeguare il sistema sanzionatorio e di controllo nazionale in materia di pesca alla normativa comunitaria al fine di renderlo maggiormente dissuasivo.

L'adozione del presente decreto mira anche a chiudere la procedura di infrazione sopra richiamata, mediante l'inasprimento del sistema sanzionatorio con la previsione del raddoppio dell'entità delle sanzioni attualmente previste ed intende, inoltre, evitare che possano essere attivate ulteriori procedure d'infrazione per la mancata attuazione delle norme comunitarie citate al punto precedente. nei termini indicati (1 gennaio 2012).

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il testo proposto è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi pendenti innanzi la Corte di Giustizia vertenti su materie oggetto del presente schema di decreto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti su materie oggetto del presente schema di decreto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Reg. (UE) n. 404/2011 attuativo del Reg. (CE) 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, è stato



pubblicato il 30 aprile 2011, per cui non si ha ancora evidenza di interventi normativi da parte di altri Stati membri.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nell'attuale quadro normativo risultano definite in maniera confusa le figure di *imprenditore ittico*, *impresa* e *attività connesse alla pesca ed all'acquacoltura*, con notevoli problemi interpretativi e applicativi (art. 2 e 3 del D. Lgs. 226/2001).

Nell'ottica di riassetto, riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, sono state introdotte in maniera sistematica le definizioni di "pesca professionale" e "acquacoltura" (artt. 2 e 3), con le relative attività connesse, le quali costituiscono il punto di partenza della nuova formulazione di "imprenditore ittico" (art. 4).

È stata introdotta, altresì, in analogia con quanto previsto in agricoltura, la definizione di "giovane imprenditore ittico", specificando in particolare i requisiti delle imprese ittiche giovanili in forma associata e societaria; ciò anche al fine di consentire l'individuazione dei soggetti che possono accedere alle misure previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

Inoltre, nell'ottica di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e, di conseguenza, al fine di perseguire gli obiettivi posti dalla delega, è stata individuata la definizione di "pesca non professionale" come quell'attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.

Per quanto concerne i fini ricreativi, turistici e sportivi, la definizione è stata ripresa da quella contenuta nell'art. 4 del Reg. (CE) 1224/2009 e nel Reg. (CE) 199/2008.

La definizione di pesca scientifica, invece, è stata ripresa dall'art. 7 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 che è stato contestualmente abrogato.

L'obiettivo prioritario di tale intervento è stato quello di colmare la lacuna normativa derivante dall'assenza nell'attuale quadro normativo di riferimento di sistematiche definizioni relative alle categorie di attività professionali e non professionali di interesse, anche tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1224/2009.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.



Il testo del decreto legislativo in esame comprende l'attuazione di norme comunitarie sopravvenute tra cui si segnala il Reg. (UE) n. 404/2011 recante modalità di applicazione del citato Reg. (CE) n. 1224/2009.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento regolatorio in esame è volto a creare un sistema che, in linea con gli obiettivi della delega, armonizzi e semplifichi l'attuale disciplina di settore, dando luogo ad una riforma organica. Nell'ambito del Titolo – “Attività di pesca e acquacoltura”, lo strumento della novella è stato impiegato con riferimento all'art. 5 – “Giovane imprenditore ittico”, per introdurre una modificazione all'art. 8 della L. 441/1998 per estendere al settore della pesca le competenze dell'Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, integrandone anche i componenti con rappresentanti delle Associazioni nazionali di settore. Inoltre, è stato modificato l'art. 2 comma 120 L. 244/2007, per attribuire al comparto ittico il 20% delle risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Nell'ambito del Titolo III, infine, si è modificato l'art. 10 D. Lgs. n. 153/2004, operando una semplificazione procedurale per l'adozione delle norme attuative di natura regolamentare, delineando così un sistema più snello e lineare.

E' prevista, infine, l'abrogazione delle disposizioni della vigente normativa che con il presente intervento vengono riformulate.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel decreto proposto, all'art. 25, si è provveduto ad abrogare espressamente le seguenti norme:

- la L. n. 963/1965 è interamente abrogata
- art. 7 del D.P.R. 1639/1968;
- art. 1 della L. n. 102/1992;
- artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 226/2001 e ss. mm. ii.;
- commi 2 e 3 dell'art. 1 e artt. 6, 7, 8 e 9 del D. Lgs n. 153/2004;
- commi 2 e 2-bis dell'art. 11 D.Lgs. n. 154/2004.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.



Nel testo non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Si segnala che l'art. 3 della legge comunitaria 2010 (ancora all'esame del Parlamento) ha delegato il Governo, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale ad adottare, entro due anni, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Trattasi di norma generale, non riferita allo specifico settore della pesca.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'art. 28, comma 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96 prevede la possibilità di proporre entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo attuativo, "disposizioni correttive ed integrative". In tal modo potranno essere adottate ulteriori disposizioni, inerenti le misure di sostegno al settore e le misure tecniche di conservazione delle risorse, al fine di procedere al completo riordino della normativa di riferimento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Si sono utilizzati dati e strumenti statistici ma già in possesso dell'Amministrazione (dati ISMEA e IREPA).





Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo economia

ANP/132/POCOM/14766

Roma, 11 NOV. 2011

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ROMA

E, p.c. All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: schema di d.lgs. recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO



439
19
132
PCLM

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO I

11 NOV 2011

Roma,

Prot. Nr. 115860
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del coordinamento
legislativo

Ufficio legislativo - Economia
SEDE

e.p.c.:All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
11 NOV. 2011
Prot. n. 14765

RELAZIONE TECNICA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96”

ARTICOLO	CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA	Risorse da bilancio 2010
<p>Premessa L'intero schema di decreto legislativo predisposto ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, prevedendo il raddoppio di tutte le sanzioni amministrative applicabili al settore, si può prevedere un aumento delle entrate all'Erario dello Stato. Da evidenziare che la mancata approvazione del presente provvedimento, alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, relativa, all'Assenza di sistemi di controllo efficaci sul divieto, di reti da posta derivanti, potrebbe determinare l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per inottemperanza. Invero, in più occasioni la Commissione europea ha contestato all'Italia la sussistenza di un sistema sanzionatorio effettivamente dissuasivo.</p>		
<p>Art. 1 <i>(Finalità e obiettivi)</i></p>	<p>Il riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alla delega comporta la presenza della clausola d'invarianza, espressamente riportata anche all'art. 24.</p>	
<p>Art. 2 <i>(Pesca professionale)</i></p>	<p>Si tratta di definizione dell'attività di pesca professionale che non innova rispetto alla definizione vigente. Pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo. Il comma 4 disciplina l'autorizzazione all'attività di pesca turistica mantenendo in vigore l'autorizzazione già vigente e rilasciata dalla medesima autorità. Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.</p>	
<p>Art. 3 <i>(Acquacoltura)</i></p> <p>Art. 4 <i>(Imprenditore ittico)</i></p>	<p>Si tratta di articoli che introducono definizioni, pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.</p>	



<p>Art. 5 (<i>Giovane imprenditore ittico</i>)</p>	<p>Il primo e il secondo comma definiscono il "giovane imprenditore ittico", specificando i requisiti delle imprese ittiche giovanili in forma associata e societaria. Pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.</p> <p>Il terzo comma attribuisce all'Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui all'art. 8 della L. 15 dicembre 1998, n. 441, la competenza in materia di strategie della pesca per la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile nel settore della pesca e dell'acquacoltura e ne integra la composizione con rappresentanti del settore.</p> <p>Tale disposizione non comporta alcun tipo di onere aggiuntivo, atteso che per il funzionamento dell'Osservatorio, l'art. 8 della L. 15 dicembre 1998, n. 441 autorizza la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.</p> <p>Il comma quattro ha esteso alle imprese giovanili del settore pesca l'accesso al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'art. 1, comma 1068, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).</p> <p>In conformità alla disposizione dell'art. 2, comma 120 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) è stato previsto che il 20% delle risorse già destinate a tale Fondo sia attribuito esclusivamente al settore ittico.</p> <p>Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.</p>	<p>Le risorse del Fondo da destinare al settore della pesca afferiscono al capitolo di bilancio n. 7818/1.</p> <p>La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all'art.1 comma 1068, l'istituzione di un apposito "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", con una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007/2011, poi ridotti a 5 milioni di euro a partire dall'annualità 2009.</p> <p>Per l'anno 2011 il capitolo reca uno stanziamento pari ad Euro 3.729.373,00.</p> <p>Il comma 1074 della stessa legge ha demandato all'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la disciplina delle modalità operative di funzionamento del suddetto Fondo.</p> <p>Con il decreto ministeriale del 7 marzo 2011 è stata prevista una assegnazione forfettaria al settore della pesca di euro 500.000,00 per l'attuazione degli interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p>
<p>Art. 6</p>	<p>Tale articolo introduce la definizione di pesca non professionale.</p>	



<p><i>(Pesca non professionale)</i></p>	<p>Le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, sono già disciplinate con norme regolamentari di cui al DPR n. 1639 del 1968 e con D.M. 7 gennaio 1980 che dovranno essere esclusivamente aggiornati. Pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.</p>
<p>Art. 7 <i>(Contravvenzioni)</i></p> <p>Art. 10 <i>(Illeciti amministrativi)</i></p> <p>Art. 14 <i>(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)</i></p>	<p>In particolare, ai fini di una razionalizzazione ed armonizzazione della normativa vigente, si sono fatte confluire in un due distinte norme le definizioni dei comportamenti che in ambito nazionale e comunitario costituiscono rispettivamente "contravvenzioni" (art. 7) ed "illeciti amministrativi" (art. 10), individuando, tra questi, le fattispecie che sono considerate "infrazioni gravi" in conformità ai regolamenti comunitari (art. 13, comma 2).</p> <p>Trattasi di norme per le quali non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.</p>
<p>Art. 8 <i>(Pene principali per le contravvenzioni)</i></p> <p>Art. 9 <i>(Pene accessorie per le contravvenzioni)</i></p> <p>Art. 11 <i>(Sanzioni amministrative principali)</i></p> <p>Art. 12 <i>(Sanzioni amministrative accessorie)</i></p>	<p>Gli artt. 8 e 9 prevedono espressamente le pene principali ed accessorie per le contravvenzioni di cui all'art. 7.</p> <p>Gli artt. 11 e 12 prevedono espressamente le sanzioni amministrative principali ed accessorie per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 10.</p> <p>Con riferimento alla previsione di sanzioni penali ed amministrative, principali ed accessorie, in applicazione del Reg. (CE) 1005/2008 (che disciplina le sanzioni "gravi"), sono state raddoppiate le misure attualmente previste dalla normativa nazionale, adeguando l'intensità della sanzione irrogata a quella prevista dalla norma comunitaria in un'ottica di perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.</p> <p>All'art. 12, comma 2 è stata prevista la sospensione della licenza di pesca per l'esercizio dell'attività di pesca con reti da posta derivante. Tale disposizione è stata introdotta anche per ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, relativa, all'<i>Assenza di sistemi di controllo efficaci sul divieto di reti da posta derivanti</i>.</p> <p>Dall'applicazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anzi, il raddoppio delle sanzioni attualmente previste comporterà maggiori entrate erariali.</p>



<p>Art. 13 (Disposizioni procedurali)</p>		
<p>Art. 14 (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)</p>		
<p>Art. 15 (Registro Nazionale delle Infrazioni)</p>		
<p>Art. 16 (Sospensione e revoca definitiva della licenza)</p>		
<p>Art. 17 (Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca)</p>	<p>Gli artt. da 13 a 20 introducono, in conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) 1224/2009, il sistema di punti per infrazioni gravi per il titolare della licenza di pesca e per il comandante della nave, rinviando, a fini di semplificazione, a successiva decretazione ministeriale la previsione dei termini, delle modalità e delle procedure applicative. Tali articoli ottemperano ad un obbligo comunitario ed introducono ulteriori sanzioni accessorie. Il procedimento amministrativo inerente la gestione di tale sistema non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato trattandosi di ulteriori sanzioni accessorie che <i>ex lege</i> seguono la principale. La successiva decretazione prevista si rende necessaria esclusivamente per determinare le modalità applicative. Il registro delle infrazioni attualmente esistente raccoglie le informazioni relative alle infrazioni accertate dalle Capitanerie, che costituiscono circa il 70% del totale delle infrazioni rilevate. Istituirlo come registro nazionale comporta che in esso vadano a confluire la totalità delle infrazioni accertate.</p>	
<p>Art. 18 (Cancellazione di punti)</p>		
<p>Art. 19 (Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci)</p>		
<p>Art. 20 (Sanzioni applicate al comandante della nave)</p>		<p>Il sistema, già esistente, sarà implementato con fondi comunitari di cui al Reg. (CE) n. 861/2006, sulla base di un progetto già approvato dalla Commissione europea. Dal 1° gennaio 2012, tale sistema è obbligatorio in conformità al disposto del reg. (CE) n. 1224/2009 e l'inottemperanza potrebbe determinare l'avvio di una procedura di infrazione nonché la sospensione dei fondi comunitari di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006 e n. 861/2006.</p>



<p>Art. 21 <i>(Sanzioni disciplinari)</i></p>	<p>Tale articolo riproduce quanto già disposto dall'art. 31 della Legge 14 luglio 1965, n. 963 che con il presente decreto sarà interamente abrogata. Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.</p>	
<p>Art. 22 <i>(Vigilanza e controllo)</i></p>	<p>L'articolo non introduce alcuna ulteriore competenza rispetto a quanto già previsto dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963. Sono richiamati i compiti del Corpo delle capitanerie di porto e del personale civile e militare dell'autorità marittima centrale e periferica, nonché, di ogni altro agente di pubblica sicurezza che attualmente sono svolti con le risorse finanziarie, strumentali ed umane loro assegnate. La norma si limita esclusivamente ad individuare l'autorità competente ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Reg. (CE) 1224/2009. Come già previsto dall'art. 22 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, il comma 4 dell'articolo in commento consente alle amministrazioni regionali di nominare agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, mantenendoli a proprie esclusive spese. La norma non comporterà pertanto alcun onere ulteriore a carico dell'Amministrazione.</p>	<p>Le risorse occorrenti per lo svolgimento delle attività di vigilanza previste dal presente articolo afferiscono agli ordinari capitoli di spesa utilizzati dal Corpo delle Capitanerie di porto.</p>
<p>Art. 23 <i>(Risarcimento del danno)</i></p>	<p>Tale articolo riproduce quanto già disposto dall'articolo 29 della Legge 14 luglio 1965, n. 963 che con il presente decreto sarà interamente abrogata. La disposizione non comporta alcun tipo di onere aggiuntivo.</p>	
<p>Art. 24 <i>(Potere del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)</i></p>	<p>Tale articolo riproduce quanto già disposto dall'articolo 32 della Legge 14 luglio 1965, n. 963 che con il presente decreto sarà interamente abrogata. Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.</p>	

La verifica della presenza richiesta è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2019, n. 196, in tutto esito

POSITIVO NEGATIVO

AS



11 NOV. 2011
Il Ministro Generale dello Stato
Carlo

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER IL RIASSETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2010, N. 96.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2009) ed in particolare l'articolo 28;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 2 recante norme concernenti l'attività di acquacoltura;

Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002, del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) 27 luglio 2006, n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;



Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ___;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato in data ___;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ___;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Finalità e obiettivi)

1. Il presente decreto legislativo in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

TITOLO I

ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA

ART. 2

(Pesca professionale)

1. La pesca professionale è l'attività svolta in ambienti marini o salmastri diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
2. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla

10



propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

- a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: 'pescaturismo';
 - b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: 'ittiturismo';
 - c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
 - d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

ART. 3

(Acquacoltura)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
2. Sono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:
 - a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1;
 - b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;
 - c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere, alle strutture destinate alle attività di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente

all'utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

ART. 4

(Imprenditore ittico)

1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.
2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui al precedente articolo 3.
4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.

ART. 5

(Giovane imprenditore ittico)

1. È giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 del presente decreto avente una età non superiore a 40 anni.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:
 - a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni;
 - b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
 - c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.



3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: "imprenditorialità giovanile in agricoltura" sono inserite le seguenti: "e pesca" e dopo le parole: "a livello nazionale" sono inserite le seguenti: "e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale".
4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma".

ART. 6

(Pesca non professionale)

1. La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.
2. La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.
5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

TITOLO II SANZIONI

ART. 7

(Contravvenzioni)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
 - a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
 - b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
 - c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;
 - d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
 - e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);



- f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;
 - g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'Organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati Membri di detta Organizzazione;
 - h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
 - i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.
2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare.
3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.

ART. 8

(Pene principali per le contravvenzioni)

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), è punito, **salvo che il fatto non costituisca più grave reato**, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1 lettera h) e i) è punito, **salvo che il fatto non costituisca più grave reato**, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.

ART. 9

(Pene accessorie per le contravvenzioni)

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
 - a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i) dell'articolo 7, comma 1;
 - b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;



- c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h) e i) dell'articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
- d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui è vietata la cattura.

ART. 10

(Illeciti amministrativi)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
 - a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità;
 - b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
 - c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
 - d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
 - e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;
 - f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria;
 - g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
 - h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione;
 - i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
 - l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
 - m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;
 - n) falsificare o occultare la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca;
 - o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
 - p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;



- q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
 - r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
 - s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
 - t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06.

ART. 11

(Sanzioni amministrative principali)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1. lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1. lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque:
 - a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;
 - b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.
4. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:
 - a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea;
 - b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
5. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

ART. 12

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. Alle violazioni di cui all' articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
 - a) **la confisca del pescato;**
 - b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali e comunitarie. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
 - c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h) dell'articolo 10, comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

ART. 13

(Disposizioni procedurali)

1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni.
2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni, è il Capo del compartimento marittimo.

ART. 14

(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) 1224/2009 ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c), g) e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t).
3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza di pesca.

ART. 15



(Registro nazionale delle infrazioni)

1. Il Registro nazionale delle infrazioni è istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando Generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 16

(Sospensione e revoca definitiva della licenza)

1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno.
2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.
4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.

ART. 17

(Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca)

1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

ART. 18

(Cancellazione di punti)

1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16.
2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora:
 - a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci 'vessel monitoring system' - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie, o;
 - b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca, o;



- c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca, o;
 - d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.
3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca.
 4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.
 5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il titolare della licenza viene informato dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti.

ART. 19

(Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci)

1. È istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (UE) n. 404/2011.
2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14. comma 2, dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo.

ART. 20

(Sanzioni applicate al comandante della nave)

1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'articolo 18. comporta:
 - a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;
 - b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;
 - c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti.
2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.



3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati.

ART. 21

(Sanzioni disciplinari)

1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.

ART. 22

(Vigilanza e controllo)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del Codice di procedura penale.
7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

ART. 23

(Risarcimento del danno)

1. Per i reati previsti dal presente decreto lo Stato può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

ART. 24

(Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)



1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sospendere l'attività di pesca o disporre limitazioni in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

(Norme attuative)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 153 del 2004 è sostituito dal seguente:
" 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per materia, adotta i decreti di attuazione del presente decreto.".
2. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

ART. 26

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 27

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme:
 - a) la legge n. 963 del 1965 è interamente abrogata;
 - b) articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1639 del 1968;
 - c) articolo 1 della legge n. 102 del 1992;
 - d) articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001 e successive modificazioni;
 - e) commi 2 e 3 dell'articolo 1 e articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 153 del 2004;
 - f) commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 154 del 2004.
2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

ART. 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave	Punti
1	<p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite</p> <p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee</p> <p>(Articolo 10, lettere o) e p) del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	3
2	<p>Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali o non espressamente permessi</p> <p>(Articolo 10, lettera h) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	4
3	<p>Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca</p> <p>(Articolo 10, lettera n) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	5

N.	Infrazione grave	Punti
4	<p>Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria</p> <p>(Articolo 10, lettera s) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	5
5	<p>Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore</p> <p>(Articolo 7, lettera a) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	5
6	<p>Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati Membri di detta Organizzazione</p> <p>(Articolo 7, lettera g) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	5
7	<p>Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'art. 146 cod. nav., senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità</p> <p>(Articolo 10, lettera a) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	7



N.	Infrazione grave	Punti
8	<p>Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale e comunitaria</p> <p>(Articolo 10, lettera b) del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	6
9	<p>Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito</p> <p>(Articolo 10, lettera g) del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	6
10	<p>Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.</p> <p>(Articolo 10, lettera d) del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	7
11	<p>Detenzione, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore</p> <p>(Articolo 7, lettera c) del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	7



N.	Infrazione grave	Punti
12	<p>Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza nel rispetto delle dalle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali</p> <p>(Articolo 10, lettera t) del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	7
13	<p>Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi</p> <p>(Articolo 10, lettera q) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	7
14	<p>Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente</p> <p>(Articolo 10, lettera r) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	7

